



Comune di VALLO della LUCANIA

(Provincia di Salerno)

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 004 del 22 FEBBRAIO 2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2025.

L'anno **Duemila Venti Cinque**, il giorno **Ventidue** del mese di **Febbraio**, convocato per le ore **8:30**, nella Sala delle Adunanze "*Prof. Nicola Rinaldi*", sita al primo piano del Palazzo della Cultura (ex Convento dei Domenicani), a seguito di avviso diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **ordinaria, pubblica**, di **prima** convocazione, legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1	Antonio Sansone	Sindaco	Presente
2	Tiziana Cortiglia	Consigliere	Presente
3	Nicola Botti	Consigliere	Presente
4	Loredana Moscatiello	Consigliere	Presente
5	Vincenzo Puglia	Consigliere	Presente
6	Virginia Casaburi	Consigliere	Presente
7	Antonio Bruno	Consigliere	Presente
8	Iolanda Molinaro	Consigliere	Presente
9	Pietro Miraldi	Consigliere	Presente
10	Marcello Ametrano	Consigliere	Presente
11	Giuseppina Sansone	Consigliere	Presente
12	Lara Giulio	Consigliere	Presente
13	Mario Fariello	Consigliere	Presente

È presente e partecipa senza diritto di voto anche l'Assessore Esterno **Emilio Romaniello**.

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro** con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Presiede l'Adunanza Consiliare il Sindaco **Antonio Sansone**.

ANTONIO SANSONE (SINDACO): Introduce il quarto punto all'ordine del giorno: *"Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025"* e passa la parola all'Assessore al Bilancio Emilio Romaniello.

EMILIO ROMANIELLO (ASSESSORE AL BILANCIO): Propone di relazionare illustrando insieme gli argomenti iscritti al terzo e quarto punto dell'ordine del giorno. Per quanto riguarda l'addizionale comunale, l'Assessore pone alla attenzione dei Consiglieri la proposta di conferma dell'aliquota già in vigore dello 0,8% con un'esenzione per i redditi fino a 10 mila euro con la previsione di generare un'entrata di circa 728 mila euro per l'anno 2025, calcolata utilizzando i dati messi a disposizione dal portale del federalismo fiscale e che sarà iscritta in bilancio secondo il criterio di cassa. Per quanto riguarda l'IMU, anche se le aliquote vengono confermate, l'Assessore pone in evidenza che da quest'anno, in virtù delle nuove disposizioni, la delibera assumerà forma e sostanza di Regolamento. Infatti in appendice alla delibera vi è un prospetto dove è precisato che ai sensi dell'articolo 1 del comma 764 della Legge 160 in caso di discordanza tra il medesimo prospetto ed il Regolamento, vige quanto previsto dal prospetto. Quindi questa è una delibera che ha una valenza regolamentare e va adottata seguendo la forma prescritta perché, altrimenti, si sarebbero applicate le aliquote standard dell'imposta. Ricorda a tutti che queste aliquote sono state portate alla misura massima stabilita dalla legge per finanziare il famoso disavanzo che grava sul bilancio corrente di ogni anno e che quindi se entro il 28 febbraio non si adottasse il prospetto con queste aliquote si applicherebbero le aliquote basi, generando un grosso problema al bilancio. Quindi le aliquote sono rimaste invariate e con esse i casi di esenzione. Per le abitazioni principali, solo per le categorie catastali A1, A8 e A9, si applica l'aliquota dello 0,6%. L'abitazione posseduta da anziani o disabili, collocati in struttura, resta assimilata all'abitazione principale ed esentata dall'imposta. I fabbricati rurali strumentali continuano a scontare l'aliquota dello 0,1%, mentre i fabbricati strumentali appartenenti al gruppo D, cioè gli opifici industriali, eccetera, commerciali, hanno un'aliquota dell'1,06 %. Quindi nella sostanza rimane tutto invariato. Evidenzia la presenza del parere favorevole del Revisore dei Conti e quindi invita ad approvare le proposte illustrate.

MARCELLO AMETRANO (CONSIGLIERE CAPOGRUPPO "SIAMO VALLO"): Ricorda che il suo gruppo di minoranza ha sempre votato a favore di queste proposte di conferma delle aliquote in quanto già la precedente Amministrazione Aloia, di cui faceva parte il Capogruppo, aveva aumentato al massimo le aliquote per gli stessi motivi indicati dall'attuale Assessore al Bilancio. Quindi era normale e quindi obbligatorio da parte di componenti del gruppo di minoranza che facevano parte della precedente Amministrazione Aloia (Ametrano, Giulio, Fariello) votare a favore. Rammenta anche la circostanza che, nel Consiglio Comunale dell'anno scorso relativo all'approvazione degli stessi argomenti, celebratosi il 15 marzo 2024, egli non poté essere presente per motivi personali ma inviò una nota al Segretario, esattamente il giorno prima della riunione, evidenziando l'assenza del parere del revisore che invece adesso è stato acquisito, il Segretario in quella occasione produsse un parere lungo 3/4 pagine in cui giustificava la mancanza del parere. Si scusa con il Segretario per averlo impegnato tutto il pomeriggio, egli deduceva che, in sostanza, non era obbligatorio il parere, perché necessario solo e soltanto sui Regolamenti. Ma adesso vuole capire, delle due l'una, se questo parere è necessario o meno, giusto per imparare qualcosa, visto che il Segretario, come Responsabile Finanziario del Comune di Ceraso puntualmente chiede il parere al revisore, ma quando parla per Vallo della Lucania sostiene che esso va reso soltanto sul Regolamento. Ora rinuncia a chiedere al Segretario quale sia il suo parere perché pensa che ormai i suoi pareri sono volti unicamente a tutelare le deliberazioni e le proposte dell'Amministrazione. Quindi mantiene per sé il proprio giudizio se ci voglia o meno il parere. Per questi motivi, dichiara che, contrariamente agli anni passati quando responsabilmente il gruppo aveva sostenuto le proposte di conferma delle aliquote previgenti, oggi il voto del gruppo sarà nettamente contrario. Dunque rende la dichiarazione di voto annunciando che il gruppo "Siamo Vallo" esprimerà voto contrario alla proposta di delibera numero 3 e quindi successivamente anche alla proposta di delibera n. 4.

NICOLA BOTTI (CONSIGLIERE CAPOGRUPPO "ALTAVOCE"): Anche in questo caso il Consigliere Botti rileva che questi Consigli Comunali potrebbero durare veramente due minuti, perché sono sempre le stesse proposte ogni anno, le stesse discussioni ogni anno tra la maggioranza e l'opposizione, dicendo sempre la stessa cosa. Anche oggi assiste alla presentazione della stessa delibera dell'anno scorso. Non c'è nulla, non si vede nulla e quindi sostiene che politicamente, purtroppo soprattutto per chi ha speso molto tempo, energie e passione negli anni per cercare di costruire un presente e un futuro migliore per Vallo, oggi ci si trova dall'altra parte "della barricata" sicuramente a svolgere un ruolo di controllo, un ruolo di proposta, in opposizione, però, purtroppo, con le mani legate, perché non si può condividere nulla con la maggioranza e non c'è altra possibilità che venire qua e leggere sempre le stesse cose. Ricorda sempre che le intenzioni del gruppo uscito vincitore dalla consultazione elettorale erano quelle di dare una svolta. Si trattava di un obiettivo espressamente dichiarato e gridato dal palco dei comizi elettorali. Oggi, al quarto anno di amministrazione, quindi la quarta occasione in cui il Consiglio Comunale è chiamato a discutere su questi argomenti viene proposta la stessa cosa, che si ripete dal 2012, ma con l'aggravante, perché col passare degli anni le cose dovrebbero migliorare, dovrebbero essere prospettate e realizzate delle soluzioni, mentre invece non accade nulla, va sempre peggio, e si dovrebbe chiedere scusa a Mario Fariello, a Marcello Ametrano, a Lara Giulio, alla precedente Amministrazione del Sindaco Aloia, perché durante la campagna elettorale erano stati accusati di essere stati capaci di creare dei danni. Oggi non c'è nulla che dimostri e faccia rilevare un cambio di passo. Quindi al momento, ripete, anche in questo caso facciamo è possibile riportarsi a tutto quello che è stato già detto l'anno scorso, aggiungendo questo e dichiarandosi molto, molto delusi, costretti a sopportare questo lento passare del tempo nella speranza di poter tornare ad avere un ruolo importante con umiltà, con intelligenza, con responsabilità, con passione e poter cercare di cambiare un po' le cose, perché a volte basterebbe veramente essere umili. Alla fine si riserva la dichiarazione di voto.

ROMANIELLO: Non vorrebbe essere accusato di schizofrenia, ma già in altre occasioni aveva chiarito che sulle delibere di mera conferma delle aliquote non occorre acquisire il parere del revisore e sottolinea che, nel caso dell'addizionale Irpef, se si fosse deciso di non adottare alcuna delibera, sarebbe rimasta valida l'aliquota adottata l'anno precedente. Ma l'interpretazione corretta è che non occorre il parere per le delibere che non hanno un valore regolamentare. Da quest'anno, essendo cambiata la disciplina in materia approvazione delle aliquote IMU, con l'introduzione del prospetto ministeriale che assume valore di regolamento e prevale su quest'ultimo in caso di eventuale contrasto, si è ritenuto necessario acquisire il parere del revisore e, nel dubbio, si è fatto lo stesso anche sulla delibera di conferma dell'aliquota e della soglia di esenzione dell'addizionale comunale. Questo spiega il diverso comportamento rispetto all'anno scorso.

AMETRANO: Invoca chiarezza, vorrebbe capire se ci vuole o meno il parere e non è soddisfatto della spiegazione fornita dall'Assessore. Anche perché il Responsabile ha ritenuto di acquisirlo nell'incertezza normativa, ma non si capisce se questo dubbio si dissolve o non si dissolve. Intanto osserva che nel parere il Revisore scrive: "Attesa la propria competenza", vale a dire che egli ritiene di avere competenza ad esprimere il parere.

PIETRO MIRALDI (CONSIGLIERE ED ASSESSORE AGLI AFFARI GENERALI): Afferma di non comprendere perché il Consigliere Ametrano dichiara voto contrario anche se quest'anno è stato acquisito il parere che lui riteneva dovuto anche l'anno precedente.

SINDACO: Ritiene anche lui che il Consigliere Ametrano dovrebbe votare a favore proprio per questo motivo.

AMETRANO: Dichiaro che il voto è contrario anche per altre ragioni. Si lamenta che l'anno precedente il Segretario rese il parere al Consiglio Comunale, nonostante il fatto che lui, che l'aveva richiesto, fosse assente mentre avrebbe dovuto essere il primo ad essere interessato della risposta, invece il parere gli fu recapitato quattro/cinque giorni dopo espressa richiesta, visto che la delibera non era ancora stata pubblicata. A proposito delle funzioni del Segretario, lo invita – e chiede che questo sia messo a verbale – a richiedere a tutti i Consiglieri Comunali di presentare la documentazione sulla insussistenza di situazioni di incompatibilità, visto che si tratta di adempimento obbligatorio per la normativa sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione e considerato che ha verificato di persona che nessuno ha adempiuto negli anni dal 2022 al 2025. Avverte che poi si presenterà in Comune a chiedere copia della documentazione presentata.

Si registra poi uno scambio di opinioni tra il Consigliere Ametrano ed il Consigliere Antonio Bruno, circa l'incompatibilità di quest'ultimo a mantenere la carica di Presidente della società Consac IES, cui ne segue un altro, che coinvolge il Consigliere Botti, perché il Sindaco si attribuisce il merito di una politica caratterizzata da fatti concreti e non solo di parole, l'iniziativa di andare in Regione per ottenere i finanziamenti che servono, chiedendosi chi tra i Consiglieri Marcello Ametrano e Nicola Botti sarà il candidato Sindaco delle prossime elezioni amministrative.

A questo punto prende la parola il Consigliere Nicola Botti per dichiarazione di voto.

BOTTI: Chiede al Sindaco di portargli più rispetto, di non domandarsi chi sarà il prossimo candidato tra lui e Ametrano, anche perché, dopo di lui, chiunque ne sarebbe capace. Pretende di essere ascoltato dal Sindaco, come è costretto a fare lui suo malgrado quando deve sopportare i suoi discorsi per nulla condivisibili.

SINDACO: Richiama il Consigliere Botti all'ordine, perché egli deve fare solo la dichiarazione di voto e non lasciarsi andare ai suoi soliti lunghi discorsi.

BOTTI: Ritiene di aver diritto di parlare e che il Sindaco abbia il dovere di ascoltare. Lo invita a leggere i Regolamenti e lo Statuto prima di togliergli la parola. Gli rimprovera che non dovrebbe proprio assolutamente permettersi di giudicare, perché la sua Amministrazione è unanimemente riconosciuta come la peggiore di tutte le precedenti e dovrebbe onestamente ammettere che senza di lui, senza Loredana Moscatiello e senza il loro gruppo politico, egli oggi non sarebbe Sindaco, dovrebbe avere l'umiltà di capire che il merito può essere anche degli altri ed essere una persona meno presuntuosa.

Anche il Consigliere Pietro Miraldi richiama il Consigliere Botti, pregandolo di limitarsi a fare la sua dichiarazione di voto.

BOTTI: Insiste che è quello che farebbe se nessuno lo interrompesse, soprattutto il Consigliere Miraldi non lo dovrebbe interrompere e lo invita a stare zitto quando parlano gli altri, a meno che non voglia far capire una buona volta quello che realmente pensa e lo addita come la persona più incoerente del mondo che quindi non può insegnare agli altri come si faccia una dichiarazione di voto. Per arrivare a rendere la dichiarazione di voto, dichiara di aver riletto le delibere dell'anno prima, quando l'Assessore Romaniello proponeva, come ora, di confermare le aliquote esistenti per preservare l'equilibrio di bilancio e difendeva il proprio operato rimarcando l'importanza di operazioni come la cancellazione di 6 milioni di residui e la credibilità del piano di dismissione che consentiva di coprire il disavanzo esistente senza depauperare il patrimonio comunale, mentre lui chiedeva insistentemente la riduzione delle aliquote, denunciando la mancanza di una visione capace di risolvere diversamente i problemi del bilancio ed era perciò accusato ingiustamente di populismo. Oggi secondo lui siamo davanti all'ennesimo fallimento, perché le aliquote non vengono ridotte, ma neanche il disavanzo viene eliminato, quindi non si vedono i risultati di questa grande strategia di bilancio che, negli anni precedenti a questo, non ha portato a nulla, non ha consentito nemmeno di avviare il piano delle assunzioni programmate. Avrebbe tante altre cose da dire, anche al Consigliere Antonio Bruno, non per polemica, ma per stimolare il confronto, rimanendo ai fatti, ma preferisce chiudere il suo intervento e far notare che, se è vero che "le tasse e il bilancio sono il terreno dove si misura la capacità di governo delle classi dirigenti", come venne affermato lo scorso anno, i fatti stanno a dimostrare sicuramente oggi la grande incapacità di governo dell'attuale amministrazione. Per questi motivi dichiara il voto assolutamente contrario del gruppo "AltaVoce" sulle proposte di deliberazione n. 3 e n. 4.

Terminata la discussione, dopo le dichiarazioni di voto dei capigruppo di minoranza, il Sindaco pone in votazione la proposta in oggetto, in forma palese per alzata di mano che ottiene sette voti favorevoli e sei voti contrari da parte dei rappresentanti dei gruppi di minoranza "SiAmo Vallo" e "AltaVoce". Di conseguenza, la proposta è approvata a maggioranza assoluta. Successivamente, viene votata anche la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera approvata, che ottiene lo stesso esito di approvazione a maggioranza assoluta.

Per quanto sopra,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del T.U. Enti Locali;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Vista la proposta di deliberazione iscritta al 4° punto all'ordine del giorno illustrata dall'Assessore al Bilancio **Emilio Romaniello** riguardante l'approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025;

Preso atto che, sulla proposta, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e integrazioni, nonché il parere del Revisore Unico dei Conti di cui al Verbale n. 42 datato 13/02/2025 (prot. n. 1951 del 14/02/2025), tutti inseriti nella presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Udita la discussione seguita alla illustrazione da parte del relatore, alla quale hanno partecipato, anche a più riprese: il Consigliere **Marcello Ametrano** quale Capogruppo del Gruppo di minoranza "SiAmo Vallo", il Consigliere **Nicola Botti** quale Capogruppo del Gruppo "AltaVoce", come riportato nel sopra esteso verbale;

Viste le dichiarazioni di voto contrario rese nell'ordine: dal Consigliere **Marcello Ametrano** quale Capogruppo del Gruppo di minoranza "SiAmo Vallo" e dal Consigliere **Nicola Botti** quale Capogruppo del Gruppo "AltaVoce";

Alla presenza di n. **13 (tredici)** Consiglieri, compreso il Sindaco Presidente, i quali esprimono il voto in forma palese, per alzata di mano, con voti **favorevoli n. 7 (sette)**, voti **contrari n. 6 (sei: Consiglieri Botti, Moscatiello, Ametrano, Sansone Giuseppina, Giulio e Fariello)**, astenuti nessuno,

A maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, presenti e votanti,

DELIBERA di

APPROVARE integralmente, tanto nella parte narrativa quanto nella parte dispositiva, la proposta iscritta al punto n. 4 dell'odierno ordine del giorno dal titolo **"Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025."** allegata al presente atto, da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui di seguito non ne viene riproposta la trascrizione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 c. 4 del d. lgs. n. 267/2000, con separata, successiva e conforme votazione resa in forma palese, adottata alla presenza di 13 Consiglieri compreso il Sindaco, la deliberazione in oggetto è stata dichiarata immediatamente eseguibile a maggioranza assoluta con sette voti favorevoli, sei voti contrari e nessun astenuto.

*Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco **Antonio Sansone**, dal Consigliere Anziano **Tiziana Cortiglia** e dal Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro**.*



Comune di Vallo della Lucania

Provincia di Salerno

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025.-

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, contenenti la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

VISTO, altresì, l'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, direttamente richiamati dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai Comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa Legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 741, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO, altresì, che sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24

marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

- h) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, prevede la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, ancora, che i commi da 21 a 24 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, dispongono la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."*

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, disciplinante la potestà regolamentare generale dei Comuni in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria (IMU) in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l'art. 2 del suddetto Regolamento che prevede l'assimilazione all'abitazione principale di una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 8 del medesimo Regolamento che prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o ad altro Ente Territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di €. 200,00, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, precisando che la predetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per il Comune solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- il comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- il comma 753, che stabilisce l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con possibilità per il Comune, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che: *"A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento."*

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il versamento dell'imposta è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il versamento dell'imposta è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che i Comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, hanno la possibilità di diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, art. 1, della stessa Legge, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune, l'elaborazione

di un apposito "Prospetto delle aliquote", che forma parte integrante della deliberazione stessa, la quale senza di esso non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

- con il D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 170, è stato prorogato il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il "Prospetto delle aliquote" dell'Imposta Municipale Propria (IMU) all'anno 2025, il cui art. 6-ter, comma 1, recita che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025."*;
- con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2024, è stato sostituito l'allegato A del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023;

VISTO, pertanto, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, come modificato e integrato dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 06 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di Imposta Municipale Propria (IMU) in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATO il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "Prospetto delle aliquote" dell'Imposta Municipale Propria (IMU), all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 15/03/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2024:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	1,06 %
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10 %
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76 % è riservata allo Stato)	1,06 %
Aliquota per gli altri fabbricati	1,06 %
Aliquota per le aree fabbricabili	1,06 %
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60 %
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze	€ 200,00

RICORDATO che le aliquote di cui innanzi furono incrementate nella misura massima prevista dalla legge a decorrere dall'anno 2021 al fine di finanziare parte del disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 a seguito del calcolo, con il metodo ordinario in luogo di quello semplificato, del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), ripartito in quindici quote annuali costanti a decorrere dall'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2035, come stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 10/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

RITENUTO necessario e opportuno, al fine di garantire il pareggio e tutti gli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025 confermando quelle in vigore nell'anno 2024;

DATO ATTO che questo Comune per gli anni dal 2015 al 2019 non ha applicato la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) fino ad un massimo dello 0,08 per cento di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e che, pertanto, per l'anno 2025 non può avvalersi della facoltà di cui all'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il "Prospetto delle aliquote" dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che si allega alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 25/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'elenco aggiornato contenente l'individuazione delle particelle catastali ricadenti in area fabbricabile C1, C2, C3, D1, D2, D3 e D4 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC);

DATO ATTO, inoltre, che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 07/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale per l'anno 2025;

STIMATO che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, il gettito lordo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025 ammonta presuntivamente a €. 1.920.000,00, ridotto a €. 1.643.802,78 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale (€. 276.197,22);

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 764, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che: *"In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 03 gennaio 2025, ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027 da parte degli enti locali;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero"*

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.";

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.";
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.";
- l'art. 1, comma 74, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni, prevede che: "A decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scadono nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.";
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16 agosto 2021, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane;

RICHIAMATO l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegate: "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"* e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"* e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"* e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"* e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"* e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027"*;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di acquisire, pur nell'incertezza normativa in materia, il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;
- 2) di approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025 così come risultanti nel "Prospetto delle aliquote" elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, che si allega alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che il suddetto "Prospetto delle aliquote", che integralmente si approva, riporta le aliquote, le esenzioni e le agevolazioni definite nel rispetto della potestà riconosciuta al Comune, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni, detrazioni e agevolazioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 764, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, in caso di discordanza tra il "Prospetto delle aliquote" e le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, prevale quanto stabilito nel Prospetto stesso;
- 5) di ricordare che, ai sensi dell'art. 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze si applica la detrazione di €. 200,00 e che la stessa si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- 6) di dare atto che per questo Comune non trova applicazione, per l'anno 2025, la facoltà di cui all'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, circa l'aumento dell'aliquota massima dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei

commi da 10 a 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;

- 7) di dare atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 25/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'elenco aggiornato contenente l'individuazione delle particelle catastali ricadenti in area fabbricabile C1, C2, C3, D1, D2, D3 e D4 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC);
- 8) di dare atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 07/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale per l'anno 2025;
- 9) di stimare presuntivamente in €. 1.643.802,78 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025, derivante dalle aliquote sopra approvate, al netto della trattenuta di €. 276.197,22 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
- 10) di trasmettere il "Prospetto delle aliquote" dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, ai fini della sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre 2025, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;
- 11) di dare atto che le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla presente proposta di deliberazione hanno effetto dal 1° gennaio 2025 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;
- 12) di acquisire, pur nell'incertezza normativa in materia, il parere del Revisore Unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 13) di allegare copia della deliberazione relativa alla presente proposta al bilancio di previsione finanziario 2025/2027, così come previsto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 14) di dichiarare, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025/2027, la deliberazione medesima immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania, lì 08 febbraio 2025



L'Assessore al Bilancio e Tributi

(Emilio Romaniello)

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 08 febbraio 2025



Il Responsabile del Settore Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

[Handwritten signature of Giovanni Di Lorenzo]

=====

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 08 febbraio 2025



Il Responsabile del Settore Finanziario ad interim
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

[Handwritten signature of Giovanni Di Lorenzo]

Prospetto aliquote IMU - Comune di VALLO DELLA LUCANIA

ID Prospetto 7605 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 8/2/2025 alle 18:11:29

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

L'Assessore al Bilancio e Tributi
(Emilio Romaniello)

IL SINDACO
(Dott. Antonio Sansone)



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 42 del 13/02/2025

Oggetto: **Parere su approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025.**

L'anno duemilaventicinque il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15,30, in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla via Roma n. 73, si è riunito l'Organo di Revisione del Comune di Vallo della Lucania (SA) nella persona della Dott.ssa Michelina Iovino al fine di procedere al rilascio del prescritto parere riferito all'oggetto.

PREMESSO

- che è pervenuta dal Settore Tributi del Comune di Vallo della Lucania (SA) richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma dell'Assessore al Bilancio e Tributi in data 08 febbraio 2025 avente ad oggetto: "Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025.";
- che in base all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007): "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- che in base all'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.";
- che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO

- che il citato art. 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;





Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 42 del 13/02/2025

- che la Legge n. 160 del 2019, all'art. 1, comma 756, stabilisce che i Comuni possono diversificare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso art. 1, esclusivamente sulla base di fattispecie predeterminate, che sono state individuate con decreto 07 luglio 2023 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, che ha, altresì, approvato l'Allegato A, il quale declina le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di dette fattispecie;
- che con decreto 06 settembre 2024 del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, all'esito della fase di sperimentazione avvenuta nel corso dell'anno 2024, in considerazione di quanto previsto dall'art. 6-ter, comma 1, del D.L. n. 132 del 2023 (convertito dalla Legge n. 170/2023), è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituisce il precedente di cui al citato decreto 07 luglio 2023;

PRESO ATTO

- che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VISTO

- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;

ATTESO

- che, ai sensi del comma 757, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

RILEVATO

- che ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

CONSIDERATO

- che l'applicativo per l'elaborazione del prospetto, da allegare alla deliberazione di approvazione delle aliquote IMU, che gli enti devono utilizzare per la diversificazione delle aliquote IMU a partire dall'anno



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 42 del 13/02/2025

d'imposta 2025 è stato reso disponibile dal 31 ottobre 2024 nella Sezione "Gestione IMU" del Portale del Federalismo Fiscale;

VISTI

- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 dai Responsabili dei Settori interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alle attribuzioni dell'organo consiliare in materia di potestà tributaria e di fiscalità attiva;

RITENUTO

pertanto, che le aliquote per l'anno 2025 dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738, della Legge n. 160 del 2019, fatte salve le esclusioni, esenzioni, detrazioni ed agevolazioni stabilite direttamente dalle norme di legge, come risultanti dal Prospetto delle aliquote allegato alla proposta di deliberazione consiliare, elaborato tramite l'applicativo informatico reso disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, sono le seguenti:

Tipologia	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	Esenti (Art. 1, comma 758, Legge n. 160 del 2019)
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dell'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

DATO ATTO

-che l'art. 2 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) prevede l'assimilazione all'abitazione principale di una sola unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che



Comune di Vallo della Lucania

(Provincia di Salerno)

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 42 del 13/02/2025

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

-che l'art. 8 del medesimo Regolamento prevede l'esenzione dall'imposta per gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o ad altro Ente Territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

-che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 25/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), l'elenco aggiornato contenente l'individuazione delle particelle catastali ricadenti in area fabbricabile C1, C2, C3, D1, D2, D3 e D4 del vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC);

-che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 07/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale per l'anno 2025;

-che il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025 è stimato presuntivamente in €. 1.643.802,78, al netto della trattenuta di €. 276.197,22 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale e che lo stesso è contabilmente congruo e attendibile;

ATTESA

la propria competenza, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale a firma dell'Assessore al Bilancio e Tributi in data 08 febbraio 2025 avente ad oggetto: **"Approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2025."**, sul Prospetto delle aliquote alla stessa allegato a formarne parte integrante e sostanziale, nonché sulle deliberazioni di Giunta Comunale in premessa richiamate.

Il presente verbale che consta di n. 4 pagine, chiuso alle ore 16,20, viene approvato e sottoscritto.

Il Revisore dei Conti
(Dott.ssa Michelina Iovino)

Data: 14 febbraio 2025, 09:05:26
Da: michelina.iovino@pec.commercialisti.it
A: COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA <prot.vallodellalucania@legalmail.it>
Oggetto: parere revisore approvazione aliquote IMU anno 2025
Allegato: 20250214085059791.pdf (284.5 KB)

parere revisore approvazione aliquote IMU anno 2025



Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Tiziana Cortiglia

Tiziana Cortiglia

IL SINDACO
Antonio Sansone



IL SEGRETARIO

dott. Claudio Fierro

Claudio Fierro

CC 004 / 2025: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA:

"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Settore competente

(TMBUR)

f.to G. DI LONENZO

CC 004 / 2025: PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VERIFICA DEI RIFLESSI DIRETTI ED INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE:

"FAVOREVOLE"

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to G. DI LONENZO

Io sottoscritto Segretario Comunale,

Visti gli atti d'ufficio:

ATTESTO

che la precedente deliberazione n. 004 del 22 / 02 / 2025:

☒ è stata affissa all'Albo Pretorio il 7 APR 2025 e vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (n. _____ Reg. Pubbl.);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

☐ diventerà // ~~è divenuta~~ esecutiva ad ogni effetto di legge dopo il decimo giorno dalla pubblicazione come sopra, ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dalla Residenza Municipale, 7 APR 2025



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Claudio Fierro)

Claudio Fierro

Certifico che il presente atto è copia conforme all'originale della deliberazione di C.C. n. 004 del 22 / 02 / 2025 rilasciata per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, _____